

D.Lgs. 56/2017 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici

Prime considerazioni sulle principali
novità sul “sistema di qualificazione”

Padova, 7 giugno 2017



[1]

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 83, co. 2: “[...] Per i lavori, ~~con linee guida dell'ANAC adottate~~ **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC** entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII”

[2]

Art. 45, lett. b): consorzi fra coop. e consorzi di imprese artigiane. Lett. c): Consorzi stabili

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 84, co. 4, lett. b): “[Gli Organismi di attestazione attestano:] *il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione*”

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 84, co. 12-bis: *“I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4 [NdR: requisiti dei D.T. per gli appalti nel settore dei beni culturali], del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni”*

[4]

CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 146. (Qualificazione)

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'[articolo 147, comma 2, secondo periodo](#), deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 19](#).

Linee Guida sulla qualificazione

- Il 12/5/2017 l'ANAC ha pubblicato in consultazione il documento «*Proposta finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro*»
- La fase di consultazione è terminata il 15/6/2017


Linee Guida sulla qualificazione

- Art. 17, co. 2: «I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con **classifica di importo pari o superiore alla V, di laurea in ingegneria, in architettura, altra equipollente, o di laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni, e di abilitazione all'esercizio della professione; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra, di tecnico delle costruzioni e di perito industriale edile, e di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione»**

[6]

Mettere in evidenza l'asprezza del requisito anche in rapporto alla norma di salvaguardia prevista dal Correttivo

Linee Guida sulla qualificazione



4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'[articolo 147, comma 2, secondo periodo](#), deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 19](#).

Art. 17, co. 2 delle Linee Guida. I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla V, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni, e di abilitazione all'esercizio della professione; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra, di tecnico delle costruzioni e di perito industriale edile, e di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 47, co. 2: *«~~Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni~~»*

{ 8 }

Errore: articolo 83, co. 2 e non 84.

Art. 45, co. 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Linee Guida sulla qualificazione

- Art. 23, co. 2: *«La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente maturati in proprio dal consorzio ai sensi dell'art. 25. [...] Qualora la qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato A la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche»*

[9]

D.Lgs. 163/2006, art. 36, co. 7: Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

Linee Guida sulla qualificazione

- Art. 23, co. 3: *«I consorzi stabili conseguono la qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti»*
- Art. 23, co. 4: *«I consorzi stabili che abbiano conseguito l'attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati»*

[10]

D.Lgs. 163/2006, art. 36, co. 7: Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.

Linee Guida sulla qualificazione

- Art. 23, co. 6: *«Se la consorziata esecutrice non è in possesso della qualificazione nella categoria richiesta per l'esecuzione dei lavori, la stessa deve avvalersi dei requisiti di altra impresa consorziata con le modalità indicate nella proposta al MIT finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del codice nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento»*

(11)

Non viene più replicato l'obbligo che il C.S. sia composto esclusivamente da imprese in possesso di qualificazione SOA

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

- Art. 105, co. 22: *«Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite»*

[12]

Disposizione non modificata dal D.Lgs. 56/2017

Linee Guida sulla qualificazione

- Art. 22, co. 1: *«Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:*
 - a) *l'impresa subappaltatrice può utilizzare, per la qualificazione, il quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui all'allegato A indicate nel certificato di esecuzione lavori emesso secondo le indicazioni contenute nell'art. 105, comma 22, del codice;*
 - b) *l'impresa affidataria può utilizzare i lavori eseguiti direttamente»*

Mettere in evidenza che non si tratta dell'emissione di più CEL per lo stesso lavoro

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 89, co. 1: «L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 [rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.], per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, ~~nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84~~, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi»

(14)

Avvalimento

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 86, co. 5-bis: *«L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere»*

(15)

D.Lgs. 56/2017, art. 3: oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;

Manuale ANAC di Ottobre 2015

- Art. 2_3_4: «[...] l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette. Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento)»

[16]

articolo 85, comma 1, lettera a del DPR 207/2010: 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette.

Linee Guida sulla qualificazione

- Art. 9, co. 13: *«Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente»*
- Su proposta delle SOA l'ANAC sta prendendo in considerazione la possibilità di eliminare le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000
- Per la qualificazione con utilizzo dei requisiti maturati da un plesso aziendale trasferito non sarà più d'obbligo la perizia giurata ma le valutazioni (analoghe alle attuali) verranno effettuate dalle SOA

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

- Art. 89, co. 11 del Codice: «*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma [NdR: opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali], nonché i requisiti di specializzazione richiesti ~~per la loro esecuzione~~ **qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84**, che possono essere periodicamente revisionati*»

D.M. MIT 10/11/2016, n. 248

- Le nuove categorie «superspecializzate» sono 15:
 - a) *OG11 Impianti tecnologici*
 - b) *OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico*
 - c) *OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario*
 - d) *OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori*
 - e) *OS11 Apparecchiature strutturali speciali*
 - f) *OS12-A Barriere stradali di sicurezza*
 - g) *OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili*
 - h) *OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato*
 - i) *OS14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*
 - l) *OS18-A Componenti strutturali in acciaio*
 - m) *OS18-B Componenti per facciate continue*
 - n) *OS21 Opere strutturali speciali*
 - o) *OS25 Scavi archeologici*
 - p) *OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*
 - q) *OS32 Strutture in legno*

Mettere in evidenza l'incongruenza dell'elencazione scelta

Le categorie «superspecializzate»

Categoria	DPR 207/2010 - Art. 107	Legge 23/5/2014, n. 80	D.M. MIT 10/11/2016, n. 248
OG11	•	•	•
OG12	•		
OS2-A	•	•	•
OS2-B	•	•	•
OS3	•		
OS4	•	•	•
OS5	•		
OS8	•		
OS11	•	•	•
OS12-A	•	•	•
OS12-B			•
OS13	•	•	•
OS14	•	•	•
OS18-A	•	•	•
OS18-B	•	•	•
OA20-A	•		
OS20-B	•		
OS21	•	•	•
OS22	•		
OS25	•	•	•
OS27	•		
OS28	•		
OS29	•		
OS30	•	•	•
OS32			•
OS34	•		

D.M. MIT 10/11/2016, n. 248

- Art. 1, comma 2:
 - «*Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere [...]*»
- Art. 3, comma 1:
 - «*I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici **per l'esecuzione delle opere** di cui all'articolo 2 – fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice – sono i seguenti:»*

D.M. MIT 10/11/2016, n. 248

- *«a) nelle categorie OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS32, avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti»*
- *«b) nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria»*
- *«c) nella categoria OG11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 [...]»*

Linee Guida sulla qualificazione

- All'art. 10 («*Qualificazione per specifiche categorie*») del documento sopra citato viene stabilito che: «*Per la qualificazione nelle categorie OG11, OS2-A, OS2-B, OS4, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25 e OS30 le imprese devono possedere, oltre ai requisiti individuati nella parte II, i requisiti di specializzazione previsti dall'art. 3 del D.M. 248/2016*»


Mettere in evidenza che manca la precisa elencazione dei requisiti di specializzazione.

Analisi del mercato sulla base dei dati presenti nel Casellario delle imprese attestate

Situazione aggiornata al 26 Giugno 2017


[24]

OE attestati per regione




(25)


OE attestati per regione (e in OG11)



OE attestati per regione (e in OS21)




OE attestati in Veneto per provincia




[28]

OE attestati in Italia e in Veneto



OE in prima att. in Italia e Veneto




(30)

Al 01/01/2008 c'erano 844 OE attestati in FVG. Il 01/04/2017: 590; decremento di 254 OE. In quel periodo temporale si sono attestati 407 nuovi OE.

Attualmente risultano qualificati in FVG solo 368 OE degli 844 che erano attestati il 01/01/2008.

Gli OE che si attestano per la prima volta sono, negli ultimi 3/4 anni, circa 140 al mese su scala nazionale e circa 2 al mese in Friuli-V.G.

OE attestati prima del 01/01/08



(31)

Al 01/01/2008 c'erano 844 OE attestati in FVG. Il 01/04/2017: 590; decremento di 254 OE. In quel periodo temporale si sono attestati 407 nuovi OE.

Attualmente risultano qualificati in FVG solo 368 OE degli 844 che erano attestati il 01/01/2008.

Gli OE che si attestano per la prima volta sono, negli ultimi 3/4 anni, circa 140 al mese su scala nazionale e circa 2 al mese in Friuli-V.G.

SOA Nord Alpi S.p.A.

ing. Alfredo Tarquini
Coordinatore commerciale
+39 348 4767084
a.tarquini@teamcons.it

Sede Legale:

Via N. Tommaseo, 67
35131 - Padova
Tel. 049 8433100 – Fax 049
8433108info@soa-nordalpi.it

Uffici di Torino:

Via Cav. Brunetto, 31 – Fraz. Ceretta
10070 - S. Maurizio Canavese (TO)
Tel. 011 9279518 - Fax 011 9279465
infotorino@soa-nordalpi.it

Uffici di Udine:

Via Ermes di Colloredo, 7
33100 - Udine
Tel. 0432 545482 - Fax 0432 487509
infofvg@soa-nordalpi.it

Uffici di Trento:

Via R. Lunelli, 48
38121 - Trento
Tel. 0461 421424 - Fax 0461 429927
infotaa@soa-nordalpi.it

Uffici di Bolzano:

Via Dante, 20
39100 - Bolzano
Tel. 0471 324741 - Fax 0471 302746
infotaa@soa-nordalpi.it